



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F.2007);

VISTO l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126;

VISTO l'art. 77bis, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 come inserito dall'articolo 1 della legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 2 – comma 6 e 7 – del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 intercorsa tra Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, Giunta regionale e Consiglio regionale delle autonomie locali;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Referendario Alessandra Sanguigni;

PREMESSO

1) che l'art. 77bis, comma 32 del D.L. n. 112 del 25.06.2008. come inserito dall'articolo 1 della legge di conversione del 6 agosto 2008, n. 133, dispone che entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno, e quindi alla Corte dei conti, la certificazione sul mancato gettito I.C.I. accertato per l'anno 2008

2) che la certificazione, secondo quanto successivamente statuito dall'art. 2, comma 6 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e, in base al disposto del successivo comma 7, è trasmessa alla Corte dei Conti per "la verifica della veridicità".

3) che la Sezione centrale delle autonomie - con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2009/QMIG del 22 giugno 2009 - ha espresso l'avviso, ampiamente condiviso da questa Sezione, che le Sezione regionali di controllo devono valutare le certificazioni rese dai Comuni con un criterio di attendibilità da esse stesse predefinito

4) che una eventuale valutazione di non attendibilità cui pervenga la Sezione regionale di controllo, ha il fine, alla luce del principio costituzionale della leale collaborazione, di esortare il comune ad una revisione della stima del mancato gettito certificato, tenendo conto dei parametri di attendibilità predefiniti dalla Sezione regionale di controllo al fine di individuare la più congrua misura del rimborso, rispetto alla perdita di gettito

5) - che tale fine costituisce "vero e proprio vincolo costituzionale", atteso che la congrua commisurazione dell'entità del rimborso con oneri a carico dello Stato è finalizzata sia alla conservazione delle condizioni di equilibrio del bilancio comunale sia a garantire l'unità economica della Repubblica.

6) che in ordine all'estensione, in via analogica, delle fattispecie di equiparazione all'abilitazione principale e conseguentemente di esonero totale dal pagamento dell'ICI ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la Sezione si è espressa, in sede consultiva, con Delibera n. 142/2009PAR, alla quale si fa rinvio, affermando che per "unità immobiliari assimilate ad abitazione principale del soggetto passivo, con delibera o con regolamento comunale", debbano intendersi solo le fattispecie per le quali la legge ha dato facoltà ai Comuni di considerare specifiche situazioni assimilabili all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulle riduzioni e detrazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/1992.

CONSIDERATO

che la Sezione Centrale delle Autonomie, nella citata delibera, subordina l'attendibilità della certificazione che "espone un dato contabile, relativo al mancato gettito ICI accertato" al sostanziale rispetto di dati consolidati relativi al gettito e/o e di altri specifici parametri (es:

stima della consistenza delle unità abitative, stima della consistenza della base imponibile) tenuto conto della dinamica del tributo, si da confermare una sostanziale concordanza con l'andamento del gettito d'imposta"

che questa Sezione ha ritenuto funzionale, alla valutazione di attendibilità delle certificazioni trasmesse, stabilire criteri e metodi della verifica di attendibilità stessa.

DELIBERA

sulla base dei dati finanziari/contabili riferiti alla serie storica 2006-2008, desunti dalla certificazione di cui all'art. 77bis, comma 32 in argomento e dai certificati di bilancio pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, vengono considerate:

attendibili, in base al solo confronto dei dati finanziari del gettito in esame, le certificazioni di quei Comuni per i quali venga attestato uno scostamento (aumento o diminuzione) percentuale fra il 2008 ed il 2007, fino al 10% (con arrotondamento al 1°decimale), limite che la Sezione già da tempo considera sintomo di criticità per la tenuta degli equilibri, nello scostamento previsionale dell'entrata in un esercizio finanziario, rispetto al dato accertato nel precedente esercizio.

necessarie di approfondimento istruttorio, le certificazioni di quei Comuni per i quali venga attestato, secondo i parametri prima indicati, uno scostamento (aumento o diminuzione) percentuale, incluso fra il 10% ed il 20%.

non attendibili le certificazioni di quei Comuni per i quali venga attestato, secondo i parametri sopra indicati uno scostamento (aumento o diminuzione) di oltre il 20%.

I Comuni interessati, ove non possano dimostrare - sulla base di situazioni particolari e peculiari, che motivino adeguatamente l'anomalia - la congruità dei dati forniti, saranno tenuti alla revisione della stima del mancato gettito certificato.

I Comuni nell'espletamento degli adempimenti istruttori ad essi demandati, dovranno (anche eventualmente sulla base delle attestazioni dell'Agenzia del territorio competente, e dell'Agenzia dell'entrate), comunque fornire i seguenti dati:

- numero delle abitazioni principali e assimilate per il 2006, 2007, 2008
- aliquota abitazione principale e assimilata per il 2006, 2007, 2008
- importo detrazione prima casa e assimilata per il 2006, 2007, 2008
- quantificazione del gettito de quo indicato al netto delle detrazioni consentite.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è l'indirizzo della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione all'individuazione di parametri e criteri per la valutazione di attendibilità della certificazione del mancato gettito ICI 2008

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa dalla Segreteria al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana e pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2009.

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Il Relatore
f.to Alessandra Sanguigni

Depositata in Segreteria il 13 ottobre 2009.

Il Direttore di segreteria
f.to Pier Domenico Borrello